

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Carp Club Martellago A.S.D." con sede in via Ca' Nove n. 99 a Martellago (Ve).L'associazione pratica e divulga la pesca sportiva con la tecnica del carpfishing. L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro e i proventi percepiti non possono in nessun caso essere oggetto di elargizioni tra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha come logo un cerchio allungato alle estremità con all'interno una carpa e la scritta "Carp Club Martellago", tutto color verde fluorescente.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e divulgare la pesca sportiva della carpa con la tecnica del carpfishing, la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, la tutela dell'ambiente naturale, l'organizzazione di stage promozionali e attività didattica, l'espletamento della sorveglianza e della vigilanza sulla pesca e degli ambienti acquatici anche in collaborazione con altre Associazioni e/o enti preposti/competenti.

L'associazione si propone di esercitare la vigilanza in materia ittica attraverso le Guardie Particolari Giurate Volontarie con competenza in materia Ittica. Le Guardie Particolari Giurate Volontarie appartenenti all'associazione, hanno il compito di vigilare e sorvegliare gli ambienti acquatici espletando, quindi, attività di controllo sui corsi d'acqua e sui relativi territori limitrofi.

L'associazione organizza eventi sportivi a carattere competitivo e ogni altra iniziativa utile per la propaganda del carpfishing; organizza inoltre eventi atti a tutelare il patrimonio ambientale con l'aiuto dei comuni limitrofi e delle associazioni scolastiche del comune di appartenenza.

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le norme e le disposizioni del CONI.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Organi

Gli organi sociali sono: L'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

-L'assemblea degli associati è l'organo sovrano. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta ogni anno ed entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo del futuro anno sociale, nonché alla relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. L'assemblea può essere convocata in qualsiasi momento se è richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati in regola con le quote sociali.

Le assemblee sono valide in prima convocazione, se presente più della metà dei soci e in seconda convocazione per qualunque sia il numero dei presenti. Ogni due anni l'assemblea degli associati è chiamata a eleggere, con voto segreto, il Consiglio Direttivo dell'associazione. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso affisso nella sede della associazione almeno 15 giorni prima della data stabilita;

l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea, compresa quella che riguarda il rendiconto, sono prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. E' prevista la possibilità del voto per delega attribuendo al massimo una delega per persona.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati.

I verbali delle deliberazioni dell'assemblea sono tenute in apposito registro presso la sede dell'associazione.

- **Il Consiglio Direttivo** è eletto liberamente dall'Assemblea degli associati; possono essere membri del Consiglio Direttivo solo gli associati di maggiore età con tessera valida. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico da sottoporre all'assemblea; fissa le date delle assemblee ordinarie e convoca le assemblee straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci; adotta provvedimenti di radiazione; determina l'importo delle quote associative annuali.

Art. 5 – Associati

Possono essere associati al Carp Club Martellago le persone fisiche di qualunque età, sesso, religione; tutti coloro che intendono associarsi al Carp Club Martellago dovranno farne domanda; l'ammissione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, l'eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato. In caso di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. E' passibile di sanzione disciplinare l'associato che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto, di scorrettezze sportive e disciplinari e di comportamenti non conformi alla dignità ed ai doveri dell'associato.

Le sanzioni che vengono irrogate dal Consiglio Direttivo sono: richiamo scritto, sospensione temporanea fino ad un anno, l'esclusione dalla partecipazione a manifestazioni dell'associazione, la radiazione. L'associato cessa di appartenere al Carp Club Martellago nei seguenti casi: per mancato rinnovo della iscrizione annuale; per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a comportamenti illeciti contro il patrimonio naturalistico (flora e fauna), per gravi comportamenti in palese contrasto allo Statuto e al

codice etico di Carp Club Martellago; per condanne penalmente rilevanti passate in giudicato o per condanne passate in giudicato inerenti a danni al patrimonio ambientale.

In caso di cessazione o mancato rinnovo o radiazione non è prevista la restituzione della quota associativa precedentemente versata. La quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha un voto.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, a partecipare alle attività organizzate, alle attività didattiche e a tutte le iniziative messe in atti dall'associazione.

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione; vi è l'eleggibilità libera degli organi amministrativi.

I soci hanno uguali diritti l'associazione è retta da principi di democrazia interna.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome del Carp Club Martellago e di osservare le regole dettate dal presente Statuto.

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome dell'Associazione.

Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 9 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, svolge attività di comunicazione verso i soci, cura la registrazione dei soci e tiene la documentazione cartacea dell'associazione.

Art. 10 – Il Tesoriere

Il tesoriere cura la tenuta del registro delle riscossioni e delle spese dell'associazione, facendo dettagliato rapporto scritto dei movimenti economici.

Art. 11 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 12 – Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza più uno dei suoi componenti. Decade inoltre qualora il Presidente rassegni le dimissioni. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi con continuità alle riunioni del Consiglio può essere dimesso dall'incarico con votazione della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 14 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario almeno una volta all'anno. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea che prevede la sua deliberazione, e in seguito deve essere trascritto nel registro dei verbali.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 – Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere al meglio gli scopi sociali.

Art. 16 – Modifiche statuto

Lo Statuto può essere modificato in base a delibera dell'assemblea straordinaria. Le modifiche possono essere richieste al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto o su

richiesta dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo. A seguito della richiesta di modifica il Consiglio Direttivo procederà alla convocazione della assemblea straordinaria.

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con il quorum sopra indicato; l'associazione si scioglie per delibera assembleare per raggiungimento dello scopo associativo o per scelta degli associati.

In caso di scioglimento, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità sportive (o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1986, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge).

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.